

Allegato (A)
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "Officine Italia "

ARTICOLO 1 - Denominazione

1.1 È costituita la associazione denominata "Officine Italia " (d'ora innanzi, "Associazione").

ARTICOLO 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede in via Divisione Torino 109, 00143 Roma;

2.2 Le variazioni di indirizzo all'interno del comune non costituiscono modificazioni dello statuto, previa comunicazione a tutta l'assemblea dei Soci.

ARTICOLO 3 - Oggetto e durata

3.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue la finalità di organizzazione delle attività dei membri. L'Associazione si propone di fornire opportunità di collaborazione, confronto e dialogo volte all'individuazione e allo sviluppo di progettualità e idee a scopo sociale, imprenditoriale e formativo tra i suoi associati e la comunità.

L'Associazione intraprende attività di attivismo civico per la rappresentanza delle nuove generazioni attraverso l'interlocuzione con il mondo istituzionale, accademico, aziendale e con altri rappresentanti della società civile. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- eventi e attività di progettazione e collaborazione;
- attività di formazione rivolte a tutti i cittadini;
- campagne di advocacy e sensibilizzazione su tematiche giovanili;
- supporto a progetti e iniziative su tematiche rilevanti per lo scopo sociale.

3.2 L'Associazione può svolgere attività commerciale funzionale al perseguimento del suo Oggetto

3.3 L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - Entrate e patrimonio dell'Associazione

4.1 L'Associazione percepisce le seguenti entrate:

- le quote di iscrizione che l'Associazione si riserva di chiedere a tutti i soci dell'Associazione (di seguito, "Soci dell'Associazione" o "Aderenti");
- i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- i versamenti a fondo perduto ed i contributi in denaro o in natura che l'Associazione da chiunque riceva.

4.2 Formano il patrimonio dell'Associazione: le entrate dell'Associazione che siano da essa percepite come destinate a patrimonio, la parte delle entrate dell'Associazione che il Consiglio Direttivo decida di destinare a patrimonio e gli eventuali avanzi netti di gestione.

4.3 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di iscrizione all'Associazione e il contributo annuale degli Aderenti all'Associazione, secondo quanto stabilito dall'Art. 6 D.L 117/2017.

4.4 Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di determinare e aggiornare l'importo della quota di iscrizione di anno in anno.

4.5 È comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli effettuati in sede di iscrizione e a quelli effettuati annualmente. I versamenti da chiunque e in qualsiasi momento effettuati a favore dell'Associazione (a meno che siano qualificati come "finanziamenti con obbligo

di restituzione") sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

4.6 Il versamento non origina diritti di partecipazione diversi da quelli attribuiti dalla legge o dal presente Statuto e, segnatamente, non origina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 5 - Aderenti all'Associazione

5.1 Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Nello specifico sono o possono diventare Soci dell'Associazione:

- (a)** i soci fondatori che abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione Officine Italia;
- (b)** coloro che non si trovino in condizioni di conflitto di interesse rispetto ai valori e alla finalità dell'Associazione stessa e facciano richiesta di iscrizione all'Associazione tramite email;
- (c)** le persone fisiche che condividano la finalità dell'associazione ed abbiano ottenuto il gradimento del Direttivo;

5.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell'Aderente;

5.3 L'adesione all'Associazione comporta per l'Aderente il diritto di voto nell'Assemblea nei limiti e con le modalità previste nel presente Statuto. Il diritto di voto degli Aderenti si intende capitolario;

5.4 Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo;

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione;

5.6 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa sia stata respinta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di diniego;

5.7 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero degli Aderenti all'Associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato e ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. La notifica può avvenire a mezzo email.

ARTICOLO 6 - Volontari

6.1 L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari;

6.2 Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto;

6.3 L'adesione all'Associazione come volontario viene richiesta dal potenziale volontario al Consiglio Direttivo tramite email. Il Direttivo si impegna ad accettare o rifiutare la candidatura nei successivi 15 giorni dall'avvenuta ricezione della candidatura spontanea;

6.4 I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ARTICOLO 7 - Organi dell'Associazione

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- (a)** il Presidente;
- (b)** il Consiglio Direttivo (o "Direttivo");
- (c)** l'Assemblea degli associati aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 8 - Assemblea

8.1 L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa;

8.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo;

8.3 L'assemblea:

- (a)** provvede alla nomina degli organi dell'Associazione secondo quanto in seguito specificato;
- (b)** delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- (c)** delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- (d)** approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- (e)** delibera sulla destinazione di eventuali avanzi netti di gestione comunque denominati, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- (f)** delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione e fusione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

8.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Aderenti o da almeno un membro del Consiglio Direttivo.

8.5 La convocazione è fatta tramite posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo (fisico o digitale), del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare sotto forma di ordine del giorno ed è inviata a tutti gli Aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 72 (settantadue) ore prima dell'adunanza.

8.6 L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora sia rappresentato almeno il 51% degli Aderenti. L'Assemblea in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, è validamente costituita ed è atta a deliberare qualunque sia il numero di Aderenti rappresentato.

8.7 Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto. Il diritto di voto è esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione. All'associato che sia un'altra Associazione è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

8.8 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

8.9 E' ammesso il voto elettronico, in cui l'organizzazione e la definizione delle modalità esecutive è demandata alla deliberazione del Consiglio Direttivo.

8.10 Per le deliberazioni di modifica del presente Statuto, scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli Aderenti.

8.11 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

ARTICOLO 9 - Consiglio Direttivo, nomina e funzioni

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario (che svolge anche la funzione di Tesoriere), nominati in Assemblea dagli Aderenti. Il Consiglio Direttivo in carica ha una durata del proprio mandato di 12 mesi.

9.2 Coloro che vogliono presentare la propria candidatura alla carica di membro del Consiglio Direttivo dovranno trasmettere al Presidente la propria candidatura spontanea tramite email, entro 24h dalla convocazione dell'assemblea. Il Presidente sarà responsabile di rendere le candidature note a tutti gli Aderenti, con i mezzi ritenuti più opportuni, presentando i candidati in ordine alfabetico. Non vi è limite di mandati per i membri del Consiglio Direttivo.

9.3 L'espressione del voto potrà avvenire in modalità elettronica e le operazioni di spoglio dovranno essere completate entro la fine dell'Assemblea stessa. Ciascun Aderente può esprimere fino a tre voti, che viene espresso mediante l'apposizione di una croce o la selezione elettronica di una preferenza dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Non è possibile esprimere un voto per sé stessi.

9.4 Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti e in caso di parità si procede al ballottaggio tra i candidati con pari punteggio, da effettuarsi con le stesse modalità della precedente votazione. È nominato presidente il consigliere eletto che avrà ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti membri eletti del Consiglio Direttivo si assegnano in modo autonomo gli altri ruoli.

9.5 In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione del suo sostituto tra i soci dell'Associazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo di tempo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

9.6 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

(a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

(b) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;

(c) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;

(d) la predisposizione annuale del bilancio consuntivo e della relativa relazione;

9.7 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, per mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Fermo quanto sopra, le deleghe relative alla gestione dei media e delle relazioni esterne saranno conferiti sempre ad uno dei consiglieri nominati dal Direttivo.

9.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

9.9 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

9.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

9.11 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

9.12 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda Euro diecimila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

9.13 Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

ARTICOLO 10 - Il Presidente (inter pares)

10.1 Il Presidente resta in carica per dodici mesi e potrà successivamente essere rieletto quale membro del Consiglio Direttivo o nuovamente come Presidente.

10.2 Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

10.3 Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

10.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 11 - Il Vice Presidente

11.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

12.1 Il Segretario, anche in carica di Tesoriere, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

12.2 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Libro degli Aderenti all'Associazione e del Libro dei Volontari.

ARTICOLO 13 - Libri della Associazione

13.1 L'Associazione tiene i Libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. La redazione dei Libri Verbali è un compito esclusivamente devoto al Segretario.

ARTICOLO 14 - Il Tesoriere

14.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, e supporta il Consiglio Direttivo, di cui è membro, nella predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione contabile di accompagnamento.

ARTICOLO 15 - Bilancio consuntivo

15.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo, accompagnato da idonea relazione del Consiglio Direttivo.

15.2 Entro il 30 (trenta) Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e della relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

15.3 Il bilancio consuntivo deve restare depositato presso la sede e/o sul sito internet dell'Associazione nelle 72 (settantadue) ore che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura dello stesso. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16 - Scioglimento

16.1 In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 17 - Clausola compromissoria

17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma su istanza di una delle parti.

ARTICOLO 18 - Legge applicabile

18.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.